



REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



Sommario

INTRODUZIONE.....	3
SEZ. I - PARTE GENERALE.....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2- Campo di applicazione.....	3
Art. 3 - Definizioni relative agli spazi dell'Università di Foggia.....	3
Art. 4 - Obblighi e attribuzioni del Datore di lavoro.....	4
Art. 5 - Obblighi e attribuzioni dei Dirigenti.....	5
Art. 6 - Obblighi e attribuzioni dei Preposti.....	6
Art. 7 - Obblighi e attribuzioni dei Lavoratori.....	7
Art. 8 - Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.....	8
Art. 9 - Medico Competente.....	9
Art. 10 - Medico Autorizzato per la Sorveglianza Medica della Radioprotezione.....	9
Art. 11 - Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione.....	9
Art. 12 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.....	9
SEZ. II – PARTE SPECIALE.....	10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LABORATORI.....	10
Art. 13 - Responsabile dell'Attività Didattica e/o di Ricerca in Laboratorio.....	10
Art. 14 - Responsabile Tecnico con funzioni di Preposto.....	13
Art. 15 - Coordinatore del Servizio Tecnico preposto alla Gestione della Sicurezza e dei Rifiuti Speciali di Laboratorio.....	14
Art. 16 - Informazione e formazione.....	14
Art. 17 - Regolamentazione degli accessi ai laboratori.....	14
Art. 18 - Sanzioni.....	15
SEZ. III – PARTE SPECIALE.....	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA PER GLI STUDENTI.....	15
Art. 19 - Campo di applicazione.....	15
Art. 20 - Diritti dello studente.....	15
Art. 21 - Doveri dello studente.....	16
Art. 22 - Movimentazione Manuale dei Carichi.....	17
Art. 23 - Studentesse gestanti.....	17
Art. 24 - Sanzioni.....	17
Art. 25 - Emergenze.....	18
Allegato I - NORME COMPORTAMENTALI NEI LABORATORI E DISPOSIZIONI ACCESSORIE 19	
Obblighi dei lavoratori.....	19
Divieti dei lavoratori.....	20
ACRONIMI.....	21
Allegato II - FAC-SIMILE DELEGA DI FUNZIONI.....	23

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento consta di una parte generale, relativa alla gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro nell'Università di Foggia e di due parti speciali, rispettivamente dedicate alla sicurezza nei laboratori e alla sicurezza degli studenti.

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

SEZ. I - PARTE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del sistema di tutela della salute e della sicurezza presso gli spazi dell'Università di Foggia, in attuazione della normativa vigente e, in particolare, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.ii.mm. e delle disposizioni di cui al D.M. n. 363/1998.

Art. 2- Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività istituzionali dell'Università di Foggia tenendo conto delle specifiche esigenze connesse al servizio espletato e alla peculiarità organizzativa.

2. Rientra, altresì, la disciplina concernente la tutela della salute e della sicurezza nei laboratori didattici, di ricerca e/o di servizio dell'Università di Foggia, nonché la disciplina per la salute e sicurezza degli studenti.

3. Non rientrano, invece, nell'oggetto del presente Regolamento la disciplina relativa alle modalità di gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti dell'Università di Foggia, che resta dettata dallo specifico regolamento in vigore, nonché la gestione delle emergenze che avviene in base alle disposizioni normative vigenti in materia e allo specifico assetto organizzativo definito da soggetti competenti in merito.

Art. 3 - Definizioni relative agli spazi dell'Università di Foggia

1. I luoghi dell'Università di Foggia sono rappresentati da:

- Amministrazione Centrale
- Dipartimenti e Strutture di raccordo
- Aule
- Uffici
- Laboratori
- Strutture di servizio
- Locali tecnici
- Vani accessori



- Amministrazione Centrale: struttura costituita da un edificio o da un complesso di edifici con relative pertinenze riconducibili all'Amministrazione Centrale rappresentata dal Rettorato, dalla Direzione Generale e dai relativi uffici;
- Dipartimenti e Strutture di raccordo: strutture costituite da aree edificate e relative pertinenze, opportunamente recintate nei quali sono svolte le attività del Dipartimento. Gli spazi afferenti alle Strutture di raccordo (ove presenti) sono gli spazi comuni non riconducibili ai singoli Dipartimenti che la compongono;
- Aule: locali in cui si svolgono attività didattiche e di apprendimento in forma di lezioni frontali, dotati dei relativi arredi e mezzi tecnici (cattedre, banchi, lavagne, sistemi di video-proiezione, sistemi audio);
- Uffici: locali e relative pertinenze in cui viene svolta l'attività amministrativa di supporto alla didattica ed alla ricerca dell'Università e locali e relative pertinenze attribuiti al personale docente per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca che non richiedono l'utilizzo di aule e laboratori;
- Laboratori: i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica e/o ricerca e/o di servizio c/terzi che comportano l'uso di video-terminali, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro, impianti, prototipi e altri mezzi tecnici, ovvero agenti chimici, fisici o biologici; i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali serre, campi e aziende agricole, scavi archeologici e inclusi i luoghi in cui si svolgono campagne geologiche e marittime. Per ciascun laboratorio, considerata la natura e l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria (ex art. 2, co. 3, D.M. n. 363/1998);
- Strutture di servizio: sono considerate strutture di servizio: il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), il Centro *E-learning* di Ateneo (CEA), il *Test Center ICDL* (Centro per il rilascio della *International Certification of Digital Literacy*) e il Centro EIPASS per il rilascio delle Certificazioni EIPASS (*European Informatics PASSport*);
- Locali tecnici: sono spazi in cui non operano stabilmente i lavoratori universitari, occupati da impianti tecnologici o depositi di supporto ai laboratori ed agli uffici. Essi comprendono le centrali termiche, le cabine elettriche, i locali degli impianti antincendio, i depositi. I locali rientrano tra le pertinenze dell'amministrazione centrale e/o dei dipartimenti;
- Vani accessori: sono spazi di uso comune quali i corridoi ed i bagni. I vani accessori rientrano tra le pertinenze dell'amministrazione centrale e/o dei dipartimenti;
- Biblioteche e sale lettura: sono spazi riservati specificamente alla conservazione e catalogazione, nonché consultazione e lettura di libri e riviste, anche in formato digitale mediante l'uso di videoterminali; ai fini della sicurezza in tali spazi occorre verificare il rischio incendio, in relazione ai quantitativi di materiale combustibile depositato e alle caratteristiche degli spazi stessi, per poterlo contenere.

Art. 4 - Obblighi e attribuzioni del Datore di lavoro

1. Il Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, co. 1, D.M. n. 363/1998, è il Rettore.



2. Il Rettore provvede a:
 - a) valutare di tutti i rischi con conseguente adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), avvalendosi del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - b) nominare il Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - c) nominare il Medico Competente;
 - d) nominare il Medico Autorizzato per la Sorveglianza Medica della Radioprotezione;
 - e) nominare l'Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione;
 - f) designare dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - g) provvedere alla informazione, formazione e addestramento dei lavoratori individuati dal D. Lgs. n. 81/2008;
 - h) convocare la riunione periodica, di cui all'art. 35, D. Lgs. n. 81/2008.
3. Il Datore di Lavoro esercita la vigilanza sulla applicazione delle norme vigenti in tema di prevenzione e protezione attraverso i dirigenti.

Art. 5 - Obblighi e attribuzioni dei Dirigenti

1. Ai fini dell'attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per l'Università di Foggia, i Dirigenti vengono individuati nel personale con qualifica dirigenziale quali il Direttore Generale con funzioni riguardanti la struttura dell'Amministrazione Centrale, nei Direttori di Dipartimento con funzioni riguardanti le strutture degli specifici Dipartimenti e della Clinica Odontoiatrica e il Preside di Facoltà con funzioni riguardanti la struttura di Medicina e Chirurgia
2. I Direttori di Dipartimento e della Clinica Odontoiatrica, il Preside di Facoltà e il Direttore Generale sono responsabili per la gestione delle strutture a loro affidate, vigilano sull'attività lavorativa svolgendo le funzioni in tema di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dall'art. 18, D. Lgs. n. 81 del 2008.
3. Il Rettore delega ai Dirigenti, secondo le condizioni previste dall'art. 16, D. Lgs. n. 81 del 2008, lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) collaborare con il Datore di lavoro nella preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - b) affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente;
 - d) adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;



- e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - f) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, astenendosi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato;
 - g) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni adottate o da adottate in materia di protezione;
 - h) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - i) assumere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - j) collaborare con il Datore di lavoro nell'inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
 - k) collaborare con il Datore di lavoro e per le attività di laboratorio con i Responsabili dell'attività didattica e di ricerca nei laboratori (RADRL) all'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - l) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
 - m) collaborare con il Datore di lavoro e con i RADRL all'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento.
4. I Dirigenti sono tenuti, all'inizio di ogni anno accademico prima di avviare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti, a presentare una relazione consultiva al Rettore circa lo stato della sicurezza.
5. I Dirigenti possono subdelegare specifiche funzioni, previa intesa con il Datore di lavoro, nei limiti previsti dall'art. 16, co. 3-bis, D. Lgs. n. 81/2008,

Art. 6 - Obblighi e attribuzioni dei Preposti

1. Il Preposto è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute dal Datore di Lavoro e/o dai Dirigenti, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



2. Ai fini dell'attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i Preposti, per l'Università di Foggia, potranno essere individuati tra i responsabili delle aree amministrative nell'Amministrazione Centrale e nelle Strutture di Servizio e tra i coordinatori amministrativi di Dipartimento per gli uffici e le aule dei dipartimenti e delle Strutture di raccordo. Per quanto concerne i Responsabili Tecnici con funzione di Preposto dei Laboratori, si rimanda alla SEZ. II – PARTE SPECIALE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LABORATORI.
3. I Preposti svolgono le seguenti attività:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i Dirigenti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione.
4. I Preposti svolgono le funzioni eventualmente delegate dai Dirigenti, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
5. Il Preposto è nominato dal Rettore, con atto scritto avente data certa, su proposta della Struttura interessata. Il Preposto mantiene le funzioni attribuite fino a quando non interviene richiesta motivata di variazione avanzata dal Preposto stesso o dalla Struttura interessata.

Art. 7 - Obblighi e attribuzioni dei Lavoratori

1. Il Lavoratore è una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Con riferimento all'Università di Foggia, sono considerati lavoratori le seguenti categorie: il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università; il personale degli enti convenzionati, sia pubblici sia privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente



concordata; gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, i titolari di assegni di ricerca, gli specializzandi, i borsisti, i tesisti, i tirocinanti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino i laboratori e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel DVR.

2. Il Lavoratore deve:
 - a) contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lett. f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. Per quanto concerne le norme di comportamento specifiche per i lavoratori che operano nei laboratori dell'Università di Foggia, si rimanda all'Allegato I - NORME COMPORTAMENTALI NEI LABORATORI E DISPOSIZIONI ACCESSORIE.

Art. 8 - Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. f), D. Lgs. n. 81/2008, è persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81 del 2008 ed è nominata dal Datore di Lavoro, al quale risponde.
2. Il RSPP svolge le funzioni previste dalla normativa vigente. In particolare, egli coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e protezione nell'ambito del quale personale qualificato ha il compito di individuare i fattori di rischio. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del DVR. Per la valutazione dei rischi di laboratorio, il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) utilizza le schede descrittive degli stessi redatte dai RADRL e inoltrate annualmente dal Coordinatore del Servizio Tecnico preposto alla Gestione della Sicurezza e dei Rifiuti Speciali di Laboratorio. Inoltre, il RSPP



elabora le misure di prevenzione e protezione, le procedure di sicurezza, i piani di emergenza ed evacuazione ed ottempera ai restanti compiti di cui all' art. 33, D. Lgs. n. 81/2008.

6. È prevista, altresì, la figura dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) intesa come persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del SPP. Per ogni Dipartimento - o Area dei Dipartimenti - vengono individuati due addetti la cui nomina viene effettuata dal Rettore su proposta del Consiglio del/dei Dipartimenti interessati. Gli ASPP mantengono le funzioni attribuite fino a quando non interviene richiesta motivata di variazione avanzata dall'ASPP stesso o dalla Struttura interessata.

Art. 9 - Medico Competente

1. Il Medico Competente (MC), ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), D. Lgs. n. 81/2008, è persona in possesso della capacità e dei requisiti professionali previsti dall'art. 38 di suddetto Decreto, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal suddetto Decreto.

Art. 10 - Medico Autorizzato per la Sorveglianza Medica della Radioprotezione

1. Il Medico Autorizzato per la Sorveglianza Medica della Radioprotezione è persona in possesso della capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, nominata dal Datore di Lavoro, responsabile della sorveglianza medica dei soggetti esposti a radiazioni ionizzanti.
2. Il Medico Autorizzato per la Sorveglianza Medica della Radioprotezione svolge le funzioni previste dal D. Lgs. n. 230/1995 e da tutta la normativa vigente.

Art. 11 - Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione

1. L'Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione è persona in possesso della capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, nominata dal Datore di Lavoro, competente a effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, a verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, a fornire tutte le altre indicazioni e a formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti.
2. L'Esperto Qualificato per la sorveglianza Fisica della Radioprotezione svolge le funzioni previste dal D. Lgs. n. 230/1995 e dalla normativa vigente.

Art. 12 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è persona che rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Le attribuzioni del RLS sono elencate dall'art. 50, D. Lgs. n. 81/2008.



2. Il numero minimo di RLS è regolamentato dall'art. 47, co. 7, D. Lgs. n. 81/2008. Nell'Università di Foggia, gli RLS sono eletti dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
3. Il RLS ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

SEZ. II – PARTE SPECIALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LABORATORI

Art. 13 - Responsabile dell'Attività Didattica e/o di Ricerca in Laboratorio

1. Il Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RADRL) è il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. Tale soggetto va opportunamente individuato dal Dipartimento tra i docenti o ricercatori provvisti di specifiche competenze con riferimento alle attività svolte nel laboratorio e all'uso delle apparecchiature funzionali allo svolgimento di tali attività. Nel caso di laboratori particolarmente complessi per numerosità e/o eterogeneità di mezzi, attrezzature di lavoro presenti o attività che vi si svolgono e, conseguentemente, per numerosità ed eterogeneità dei fattori di rischio, possono essere individuati più RADRL, per i quali devono essere specificati gli ambiti di competenza.
2. Secondo l'art. 5, D. M. n. 363/1998, il RADRL collabora con il Datore di Lavoro, con i Dirigenti, con il SPP, con il MC e con le altre figure preposte alla gestione della sicurezza, effettuando una valutazione dei rischi all'interno del Laboratorio di pertinenza ed individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. In particolare, il RADRL, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché sia aggiornato il DVR sulla base della valutazione effettuata;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) frequentare i corsi di formazione e aggiornamento ex art. 36, D. Lgs. 81/2008, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
 - f) nell'ambito delle proprie competenze, e ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di lavoro in materia di formazione e informazione dei lavoratori, provvedere direttamente o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione e informazione di tutti i



lavoratori che svolgono attività didattica e/o di ricerca, sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;

g) informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti equiparati ai lavoratori.

4. All'inizio di ogni anno accademico, prima di avviare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, il RADRL è tenuto a identificare tutti i soggetti esposti a rischio e le tipologie di rischio. In attuazione di tale compito, il RADRL, su modulistica all'uopo predisposta fornitagli dal Coordinatore del Servizio Tecnico preposto alla Gestione della Sicurezza e dei Rifiuti Speciali di Laboratorio, elabora una scheda con cui descrive analiticamente il laboratorio di relativa pertinenza. Una volta compilata, il RADRL provvede a trasmettere la scheda al Coordinatore del Servizio Tecnico Preposto alla Gestione della Sicurezza e dei Rifiuti Speciali di Laboratorio. In particolare, dalla suddetta scheda si evincono le seguenti informazioni:

- descrizione delle attività svolte nel Laboratorio;
- il personale in servizio;
- i reagenti e i preparati utilizzati con indicazione dei livelli d'impiego e della eventuale pericolosità;
- i microrganismi utilizzati;
- la strumentazione e le apparecchiature in dotazione al laboratorio;
- i dispositivi di protezione utilizzati;
- eventuali criticità e inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.

5. In aggiunta ai compiti già elencati, il RADRL provvede a:

- a) monitorare la sicurezza dei laboratori e di eventuali spazi di servizio annessi attraverso un controllo capillare e periodico degli stessi;
- b) curare e aggiornare gli inventari delle sostanze pericolose e cancerogene, comprese le relative schede di sicurezza;
- c) svolgere, con il Responsabile Tecnico con funzione di Preposto, attività di sorveglianza e controllo sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori;
- d) segnalare tempestivamente al Coordinatore del Servizio Tecnico preposto alla Gestione della Sicurezza e dei Rifiuti Speciali di Laboratorio, al Direttore di Dipartimento, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Responsabile del Servizio "Edilizia e Sicurezza" di Ateneo ogni anomalia, disfunzione e violazione delle norme di sicurezza vigenti che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori e la sicurezza dei laboratori;
- e) verificare la dotazione e il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione (collettivi e individuali) adeguati ai rischi e pericoli presenti nei laboratori di pertinenza;
- f) curare, d'intesa con il Direttore di Dipartimento, gli interventi periodici di verifica funzionale e manutenzione periodica dei dispositivi di protezione collettiva (es., cappe e reagentari);



- g) al fine di consentire al Direttore di Dipartimento, nel suo ruolo di responsabile dell' unità locale produttrice/detentrica di rifiuti speciali ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., di identificare i rifiuti speciali prodotti e temporaneamente stoccati in essa, il RADRL è tenuto a comunicargli, per il tramite del Coordinatore del Servizio Tecnico preposto alla Gestione della Sicurezza e dei Rifiuti Speciali di Laboratorio, i dati quali-quantitativi dei suddetti rifiuti prodotti nei laboratori di relativa pertinenza. Inoltre, è tenuto a rispettare le disposizioni tecniche impartitegli dal suddetto Coordinatore in materia di gestione degli stessi rifiuti speciali.
6. Ai sensi dell'art. 9, D.M. n. 363/1998, nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati e utilizzati nelle attività, ovvero in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, il RADRL, di intesa con il Direttore di Dipartimento e con il Rettore, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi della collaborazione del SPP, del MC e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti, deve:
- a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati e informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione;
 - c) verificare eventuali disponibilità di fondi destinabili alla sicurezza del laboratorio e, in mancanza, provvedere a richiederli al Datore di Lavoro.
7. Il RADRL ha il potere di interrompere l'attività propria e/o degli altri lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute delle persone. L'eventuale interruzione delle attività deve essere adeguatamente motivata sulla base di circostanze oggettive.
8. È facoltà del RADRL quella di subdelegare a personale di sua fiducia specifici compiti e funzioni in analogia con quanto previsto dall' art. 16, D.Lgs. n. 81/2008.
9. Il RADRL è nominato dal Rettore, in qualità di Datore di Lavoro, con atto scritto avente data certa, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, in relazione a ciascun Laboratorio dell'Università già istituito alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento e anche in caso di nuova istituzione. Il suo nominativo, anche nell'ipotesi di modificazioni o avvicendamenti, deve essere comunicato al Direttore del Dipartimento di afferenza del Laboratorio, al RSPP per gli opportuni adempimenti, nonché, a tutti i lavoratori che accedono al Laboratorio per svolgere attività didattica e/o di ricerca. Il RADRL mantiene le funzioni attribuite fino a quando non interviene richiesta motivata di variazione avanzata dal RADRL stesso o dalla Struttura interessata.
10. La nomina del RADRL è subordinata allo svolgimento di corsi di formazione specifici e adeguati ai compiti attribuiti a tale figura.

Art. 14 - Responsabile Tecnico con funzioni di Preposto

1. Per i laboratori, il Responsabile Tecnico con funzione di Preposto va individuato nell'ambito del personale docente, dei ricercatori o del personale tecnico provvisto di competenze nell'uso delle apparecchiature presenti nel laboratorio e, comunque, tra il personale strutturato.
2. Ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. n. 81/2008, il Responsabile Tecnico con funzioni di Preposto, secondo le sue attribuzioni e competenze, nel laboratorio di pertinenza deve:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di Legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro diretti superiori;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività e segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al/ai Dirigente/i di riferimento sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - f) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37, D. Lgs. n. 81/2008.
7. Il Responsabile Tecnico avente funzioni di Preposto in Laboratorio è nominato dal Rettore, in qualità di Datore di Lavoro, con atto scritto avente data certa, su proposta del RADRL, in relazione a ciascun laboratorio dell'Università già istituito alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento e anche in caso di nuova istituzione. Il suo nominativo (anche nell'ipotesi di modificazioni o avvicendamenti) deve essere comunicato al Direttore del Dipartimento di afferenza del Laboratorio, al RSPP per gli opportuni adempimenti, nonché a tutti i lavoratori che accedono al laboratorio per svolgere attività didattica e/o di ricerca. In caso di mancata proposta da parte del RADRL o di disaccordo in merito all'individuazione del Responsabile Tecnico con funzione di Preposto, decide il Rettore, sentito il Direttore di Dipartimento interessato. Il Responsabile tecnico con funzioni di preposto mantiene le funzioni attribuite fino a quando non interviene richiesta motivata di variazione avanzata dallo stesso o dalla Struttura interessata.
3. La nomina del Responsabile Tecnico con funzione di Preposto è subordinata allo svolgimento di corsi di formazione specifici e adeguati ai compiti attribuiti a tale figura.

Art. 15 - Coordinatore del Servizio Tecnico preposto alla Gestione della Sicurezza e dei Rifiuti Speciali di Laboratorio

1. Il Coordinatore del Servizio Tecnico preposto alla Gestione della Sicurezza e dei Rifiuti Speciali di Laboratorio è una figura di supporto, opportunamente formata, nominata dal Direttore Generale. Essa coincide con il responsabile dell'Area tecnica di supporto ai laboratori didattici e di ricerca, ove costituita, il quale coordina a tal fine le attività dei responsabili dei Servizi e delle Unità di supporto ai laboratori didattici e di ricerca.
2. Il Coordinatore del Servizio Tecnico preposto alla Gestione della Sicurezza e dei Rifiuti Speciali di Laboratorio:
 - a) richiede, con cadenza annuale, ai RADRL le schede descrittive dei laboratori;
 - b) dopo opportuna verifica di congruità, inoltra tramite procedura certificata al Datore di Lavoro, ai Dirigenti, al RSPD e al MC tali schede, ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento del DVR.

Art. 16 - Informazione e formazione

1. I lavoratori devono partecipare ai corsi di formazione in materia di sicurezza ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008. A tal fine, il RADRL è tenuto a segnalare al Dirigente della Struttura di afferenza del Laboratorio i nominativi dei lavoratori operanti presso i laboratori di propria pertinenza da avviare ai corsi di formazione.
2. Oltre alle norme contenute negli artt. 36 e 37, D. Lgs. n. 81/2008, in materia di informazione, formazione e addestramento, i lavoratori che svolgono attività in laboratorio, prima di intraprendere tali attività, devono aver ricevuto adeguata informazione in merito a:
 - rischi e pericoli presenti nel luogo di lavoro;
 - segnaletica di sicurezza;
 - dispositivi di protezione collettiva e individuale;
 - norme elementari di prevenzione infortuni;
 - ubicazione dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale (estintori, docce, lavaocchi, guanti, occhiali).

Art. 17 - Regolamentazione degli accessi ai laboratori

1. L'accesso ai laboratori è disciplinato dal RADRL.
2. All'inizio di ogni anno accademico, il RADRL predispone un elenco dei lavoratori che hanno accesso ai laboratori di pertinenza. Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato e integrato a ogni variazione di accesso del personale. Né il RADRL né il Preposto possono impedire l'ingresso e lo svolgimento dell'attività lavorativa alle persone autorizzate se non in caso di giustificato motivo da verificare d'intesa con il Datore di Lavoro o con il Direttore di Dipartimento di afferenza del Laboratorio.
3. Eventuali visite guidate da parte di scolaresche sono ammesse solo previo nulla osta del Dirigente della Struttura di afferenza del Laboratorio, sentito il parere del/dei RADRL interessati.



4. In assenza di personale docente, personale tecnico, specializzandi, dottorandi, titolari di assegni di ricerca e borsisti, l'accesso ai laboratori è consentito ai soli addetti delle pulizie.

Art. 18 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, al personale docente, ricercatore, nonché al personale tecnico e amministrativo, che sia responsabile di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, potranno applicarsi altresì, ricorrendone i presupposti, le sanzioni disciplinari previste dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

SEZ. III – PARTE SPECIALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA PER GLI STUDENTI

Art. 19 - Campo di applicazione

1. Di seguito sono riassunte le norme generali di prevenzione e quelle di emergenza, alle quali tutti gli studenti dell'Università di Foggia indistintamente devono scrupolosamente attenersi.
2. Gli studenti di ogni corso di studio pre e post laurea, gli specializzandi, i dottorandi, i tirocinanti, i laureati frequentatori, i borsisti e gli studenti stranieri che frequentino le strutture universitarie in base ad accordi internazionali o corsi singoli (in seguito denominati semplicemente studenti), sono equiparati ai lavoratori se frequentano in modo regolare laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, sono esposti a rischi individuati nel documento di valutazione del singolo locale o laboratorio.
3. Non essendo possibile in questa sede richiamare tutte le specifiche norme operative di sicurezza vigenti nei singoli laboratori, è necessario che lo studente faccia costante riferimento al RADRL e/o al Responsabile Tecnico con funzione di Preposto, i quali sono tenuti ad istruire adeguatamente ciascun Studente, in relazione alle attività che questi dovrà svolgere.

Art. 20 - Diritti dello studente

1. Ogni studente riceve informazioni in merito a chi siano il RADRL e il Responsabile Tecnico con funzione di Preposto, nonché un'adeguata informazione su:
 - i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della struttura in generale;
 - le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - gli eventuali rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;
 - i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle apposite schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;



- le procedure che riguardano le emergenze e le figure di riferimento;
 - i ruoli del RSPP e del MC.
2. Ogni studente riceve ogni informazione necessaria circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare per fronteggiare eventuali esposizioni a pericoli gravi e immediati.

Art. 21 - Doveri dello studente

1. Ogni studente, seguendo le istruzioni ricevute facendo uso dei mezzi a disposizione, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di apprendimento, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
2. In particolare, ogni studente deve:
3. osservare le disposizioni e le istruzioni date dal RADRL e dal Responsabile Tecnico con funzione di Preposto, allo scopo di assicurare la protezione collettiva e individuale;
4. utilizzare correttamente le apparecchiature, le attrezzature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione;
5. segnalare con immediatezza al RADRL e/o al Responsabile Tecnico con funzione di Preposto i guasti dei mezzi e dispositivi e le altre eventuali condizioni di pericolo;
6. astenersi dal rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
7. astenersi dal compiere, di sua iniziativa, operazioni o manovre che non siano di sua competenza o che possano compromettere la propria sicurezza o quella degli altri;
8. sottoporsi a controlli sanitari periodici se previsti nei suoi confronti;
9. accedere ai laboratori solo con espressa autorizzazione del RADRL e/o Responsabile Tecnico con funzione di Preposto, specialmente in quelli ove è segnalata la presenza di particolari pericoli;
10. osservare le norme operative di sicurezza vigenti in ciascun laboratorio e si attiene strettamente alle disposizioni impartite dal RADRL e/o Responsabile Tecnico con funzione di Preposto, ai fini della protezione collettiva e individuale;
11. osservare il divieto di conservare ed assumere cibi e bevande;
12. astenersi dall'effettuare manovre che possano compromettere la sicurezza per le quali non si è stati autorizzati ed adeguatamente addestrati a cura del responsabile/referente;
13. segnalare immediatamente al RADRL e/o al Responsabile Tecnico con funzione di Preposto qualsiasi mal funzionamento dei presidi di protezione o situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza;
14. collaborare attivamente con il RADRL e/o Responsabile Tecnico con funzione di Preposto, evitando di alterare il sistema di sicurezza predisposto;
15. contribuire insieme al RADRL e/o Responsabile Tecnico con funzione di Preposto all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute.
16. Ogni studente, inoltre, deve prendere confidenza con le seguenti procedure di prevenzione e protezione:

- a) individuare le vie di fuga, le uscite d'emergenza, le posizioni dei pulsanti d'emergenza, dei mezzi d'estinzione e delle cassette di Primo Soccorso (riportate nell'apposita cartellonistica);
- b) seguire le indicazioni della cartellonistica esposta;
- c) non ingombrare le vie di fuga e ostruire le uscite di sicurezza;
- d) lasciare sempre in ordine il luogo di lavoro, in modo che non rappresenti una fonte di rischio;
- e) non utilizzare sostanze infiammabili di alcun tipo dove vi è specifico pericolo d'incendio;
- f) segnalare tempestivamente il cattivo stato di apparecchiature elettriche o degli impianti;
- g) utilizzare qualsiasi attrezzatura, destinata ad essere indossata e tenuta allo scopo di proteggere, contro uno o più rischi, suscettibili di minacciare la sicurezza e la salute durante l'attività svolta, e ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Art. 22 - Movimentazione Manuale dei Carichi

1. Ogni studente non movimentata manualmente carichi superiori o uguali ai valori limite previsti dalla normativa italiana (30 Kg. per soggetti adulti di genere maschile, 20 Kg. per soggetti adulti di genere femminile). In caso di movimentazione di carichi inferiori a tali limiti (pacchi di libri, carta, prodotti...), ogni studente osserva le informazioni e le indicazioni ricevute. In caso di incertezza relativamente al peso o all'assetto del carico, chiede informazioni al responsabile/referente.

Art. 23 - Studentesse gestanti

1. Ogni studentessa gestante, puerpera o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto che frequenti in modo regolare i laboratori informa del proprio stato il RADRL e/o al Responsabile Tecnico con funzione di Preposto affinché il MC dell'Università verifichi l'idoneità all'attività.
2. A ogni studentessa gestante, puerpera o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto è assolutamente vietato l'accesso ai laboratori e alle zone con rischio radioattivo. Ella deve comunque informare il RADRL e/o al Responsabile Tecnico con funzione di Preposto del proprio stato affinché il Servizio di Radioprotezione possa fornire le istruzioni del caso.

Art. 24 - Sanzioni

1. La mancata osservanza delle norme di sicurezza comporta, oltre alle sanzioni di legge, l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.

Art. 25 - Emergenze

1. Si definiscono 'emergenze' ogni scostamento dalle normali condizioni operative, tale da determinare situazioni di possibile danno agli uomini e alle cose. Tra le situazioni configurabili quali emergenze si ricordano le seguenti:

- incendi;
 - terremoti;
 - allagamenti;
 - eventi atmosferici eccezionali;
 - fughe di sostanze tossiche.
2. Le situazioni di emergenza sono regolate dal Piano di Emergenza di ogni edificio universitario. Il Piano di Emergenza è il documento che illustra l'insieme dei provvedimenti da adottare quando si verificano situazioni che possano generare emergenza. Esso, inoltre, indica i comportamenti che devono essere assunti da ogni Lavoratore o soggetto presente nell'edificio in cui si verifica l'emergenza. Il piano è di conoscenza generale, di semplice e chiara lettura ed include le planimetrie nelle quali sono riportati:
- le caratteristiche distributive del luogo con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree e alle vie di esodo;
 - il tipo e l'ubicazione degli impianti di estinzione.



1.

Allegato I - NORME COMPORTAMENTALI NEI LABORATORI E DISPOSIZIONI ACCESSORIE

Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di seguito elencate tutti i lavoratori che operino nei laboratori dell'Università di Foggia. Le disposizioni seguenti di valenza generale sono integrabili da misure specifiche che ciascuna Struttura (Amministrazione Centrale, Dipartimento, Struttura di raccordo) può adottare in base alle caratteristiche dei laboratori presenti, all'organizzazione del lavoro e all'attività svolta.

Obblighi dei lavoratori

Nell'ambito dei Laboratori, i lavoratori, oltre a osservare gli obblighi sanciti dall'art. 20, D. Lgs. n. 81/2008, devono:

- attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dal RADRL e dal Responsabile Tecnico con funzioni di Preposto;
- utilizzare i dispositivi di protezione collettiva e individuale, ai sensi delle norme del Titolo III, Capo II, D. Lgs. n. 81/2008 (*lavorare sotto cappa quando si producono fumi o vapori nocivi o si travasano solventi organici e composti corrosivi; indossare il camice che deve essere sempre chiuso e pulito; usare guanti, occhiali o quant'altro si renda di volta in volta necessario per la propria protezione individuale*);
- leggere attentamente le etichette e le schede di sicurezza di reattivi e preparati chimici da utilizzare;
- conservare i reattivi in condizioni di sicurezza; in particolare, al termine del loro utilizzo, i contenitori dei reattivi vanno ben chiusi e conservati in armadi di sicurezza. I reattivi termolabili da conservare a basse temperature e che sono al tempo stesso pericolosi ed infiammabili, devono essere stoccati nei frigo-reagentari;
- trasportare i reattivi all'interno del laboratorio in sicurezza; a tal fine occorre utilizzare specifiche custodie di sicurezza;
- prelevare i reattivi allo stato solido servendosi di spatole e fare sempre uso di guanti protettivi;
- prelevare i reattivi liquidi mediante pro-pipette o pipettatori automatici;
- identificare qualsiasi soluzione, preparato, miscela o reattivo sfuso, apponendo sul relativo contenitore un'etichetta chiara ed indelebile ed indicando la data di apertura ed il nome dell'utilizzatore;
- usare sempre le pinze o le protezioni quando si maneggiano oggetti caldi;
- controllare sempre e con attenzione le reazioni chimiche in corso o gli apparecchi in funzione;
- interrompere l'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento su apparecchiature e macchinari;
- avvisare tempestivamente il RADRL e/o il Responsabile Tecnico con funzione di Preposto in caso di malessere del Lavoratore, rottura di oggetti o apparecchiature, versamento di reattivi e contatto con sostanze pericolose, eventuale imperizia e imprudenza dei lavoratori che possono pregiudicare la sicurezza di persone e cose;



- tenere pulito e in ordine il laboratorio;
- lavare con cura la vetreria utilizzata;
- lasciare le bilance pulite e con gli sportelli chiusi;
- riporre negli appositi spazi le bottiglie dei solventi o dei reagenti dopo l'utilizzo;
- lavarsi con cura le mani a conclusione dell'attività svolta;
- controllare che la postazione di lavoro e le attrezzature utilizzate siano integre, funzionali ed efficienti;
- segnalare tempestivamente al RADRL e/o al Responsabile Tecnico con funzioni di Preposto eventuali anomalie relative al materiale ricevuto in dotazione, nonché le violazioni delle disposizioni di sicurezza contenute nella normativa nazionale e nel presente Regolamento;
- adottare le seguenti precauzioni:
 - o calzare possibilmente scarpe chiuse e, se necessario, le calzature di sicurezza;
 - o raccogliere i capelli lunghi dietro la nuca;
 - o usare preferibilmente gli occhiali da vista in luogo delle lenti a contatto.

Gli studenti devono svolgere l'attività di laboratorio in presenza del del RADRL e/o del Preposto. In assenza di queste figure, essi possono operare in laboratorio purché sotto il controllo di altro personale (docenti, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti) con comprovate competenze in materia di sicurezza dei laboratori ed autorizzato in forma scritta dal RADRL.

I lavoratori possono utilizzare le macchine, le attrezzature e i reattivi in dotazione ai laboratori previo accordo con il RADRL e/o il Preposto. Possono operare in laboratorio solo i lavoratori adeguatamente formati dal RADRL o dal Preposto in merito ai rischi lavorativi e al corretto uso dei dispositivi di prevenzione e protezione a loro cura e che dispongano di adeguata copertura assicurativa. La polizza d'assicurazione deve prevedere sia la copertura dei danni che il Lavoratore può subire a causa di incidenti e infortuni che la responsabilità civile verso terzi.

Divieti dei lavoratori

Nell'ambito dei laboratori dell'Università di Foggia, è vietato:

- lavorare da soli in Laboratorio e/o oltre l'orario di servizio del personale strutturato;
- operare da soli in situazioni di rischio (es., durante la manipolazione di agenti chimici pericolosi, utilizzo di apparecchiature pericolose...);
- impiegare reattivi e preparati chimici senza prima aver consultato le schede di sicurezza utili per conoscere le caratteristiche fisiche e chimiche della sostanza e la sua eventuale pericolosità;
- stoccare le sostanze chimiche pericolose al di fuori degli armadi di sicurezza ad esse destinate (es., conservare i reagenti pericolosi nei comuni armadi da ufficio, sui banchi o ripiani o in armadi di sicurezza non idonei);
- manipolare sostanze pericolose in assenza di dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- manipolare sostanze pericolose avvalendosi di dispositivi di protezione individuale non idonei (es., non omologati) o avvalendosi di dispositivi di protezione collettiva quali cappe e reagentari che non sono stati sottoposti ai periodici controlli di verifica funzionale e manutenzione periodica previsti dalle norme tecniche di riferimento e/o da relativi manuali di uso e manutenzione;

- mescolare fra loro sostanze diverse senza prima aver verificato la loro compatibilità chimica;
- guardare e annusare dentro provette, beute o contenitori;
- forzare la vetreria, i tappi o le connessioni smerigliate bloccate;
- manipolare i reattivi a mani nude;
- aspirare liquidi con la bocca;
- muoversi troppo bruscamente e/o correre;
- mangiare e bere in laboratorio;
- utilizzare i lettori video, i lettori audio mp3 e le connessioni internet per svago. Le connessioni internet utilizzate per intrattenimento oltre a non essere previste dalle condizioni di utilizzo della rete internet interuniversitaria, contribuiscono a ridurre il livello di attenzione del Lavoratore in laboratorio e, conseguentemente, aumentano la probabilità di incidenti;
- dirigere verso di sé o altre persone i contenitori nel cui interno sono in atto reazioni da cui potrebbero generarsi schizzi o vapori pericolosi;
- modificare l'ubicazione di apparecchiature, macchinari e reattivi senza prima aver interpellato il Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio, il Responsabile Tecnico con funzioni di Preposto alla gestione della sicurezza;
- smaltire i rifiuti speciali di laboratorio in deroga alle specifiche disposizioni di legge in materia;
- tentare di riparare apparecchiature e macchinari senza la necessaria preparazione tecnica;
- toccare parti di circuiti elettrici in tensione;
- far funzionare dispositivi elettrici in zone del laboratorio dove è presente ristagno di acqua o di altri liquidi.

ACRONIMI

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione	ASPP
Centro Linguistico di Ateneo	CLA
Documento di Valutazione dei Rischi	DVR
Medico Competente	MC
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	RLS
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	RSPP
Responsabili dell'attività didattica e di ricerca nei laboratori	RADRL



Allegato II - FAC-SIMILE DELEGA DI FUNZIONI

Ampl.mo/ma Direttore/Direttrice del Dipartimento

Prof./Prof.ssa _____

DELEGA DI FUNZIONI

Ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 81/2008 e in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia, adottata in data _____

Il sottoscritto, _____, in qualità di Rettore dell'Università di Foggia, nonché in qualità di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, co. 1, D. M. 363/1998, ai fini dell'attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

DELEGA

Il/La Prof./Prof.ssa _____ Direttore/Direttrice del Dipartimento di _____ / Il/la dott./dott.ssa _____ Direttore Generale, in qualità di Dirigente e in conformità con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- collaborare con il Datore di lavoro nella preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente;
- adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, astenendosi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato;



- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni adottate o da adottate in materia di protezione;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- assumere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- collaborare con il Datore di lavoro nell'inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- collaborare con il Datore di lavoro e con i RADRL all'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- collaborare con il Datore di lavoro e con i RADRL all'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento.

Le funzioni delegate saranno esercitate presso la struttura universitaria _____ ai sensi dell'art. 16, co. 3, D. Lgs. 81/2008.

Al fine di rispondere ai requisiti di cui all'art. 16, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, il conferimento di tale atto è accompagnato da percorsi formativi.

Foggia, _____
(Data certa)

IL RETTORE

Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa _____ Direttore del Dipartimento _____, in qualità di Dirigente ai fini della sicurezza, ai fini dell'attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo aver preso visione del testo regolamentare in oggetto, accetta la delega di funzioni di cui al presente atto.

Foggia, _____

Firma per presa visione e accettazione
Prof./Prof.ssa



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA

